



Bando per la concessione di contributi alle imprese del comune di Bondeno per interventi di rimozione e avvio a smaltimento/recupero di coperture danneggiate a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

- 1 Il Comune di Bondeno, in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara, soggetto gestore del bando, intende promuovere l'adozione di un intervento a sostegno delle imprese del territorio danneggiate a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022, mediante l'assegnazione di contributi straordinari a sostegno delle spese sostenute per interventi di rimozione e avvio a smaltimento/recupero di coperture a seguito degli eventi calamitosi di cui allo stato di crisi regionale dichiarata con D.P.G. Regione Emilia Romagna n. 125 del 19 agosto 2022.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1 La dotazione finanziaria messa a disposizione dal Comune di Bondeno per il presente bando è pari a 350.000,00 euro, quale parte delle risorse deliberate con provvedimento della Giunta Regionale N. 1458 del 29/08/2022.
- 2 Il Comune di Bondeno, tramite la Camera di commercio di Ferrara, gestore dell'avviso, si riserva la facoltà di:
 - riaprire o prolungare i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - effettuare compensazioni e spostamenti delle risorse tra il presente avviso ed eventuali altri avvisi pubblici aventi ad oggetto le medesime o analoghe finalità;
 - chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento delle risorse disponibili;
 - integrare la dotazione finanziaria, nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e/o successivamente qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

- 1 Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano la sede legale operativa o unità locale operativa, in cui viene svolta l'attività d'impresa, che risultino danneggiate dagli eventi calamitosi descritti, nella circoscrizione territoriale del comune di Bondeno;
 - b) siano iscritte nel Registro delle imprese e siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - c) siano attive;
 - d) non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;
 - e) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva (DURC).

2. L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo. Eventuali irregolarità nel pagamento del diritto annuale camerale possono essere oggetto di regolarizzazione.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda fino a quello della liquidazione del contributo, a pena di decadenza.
4. Ciascun richiedente potrà presentare una sola istanza di contributo sul presente bando.

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO CANDIDABILE

1. Gli interventi candidabili al presente bando sono relativi alle spese sostenute per operazioni di rimozione e avvio a recupero/smaltimento di coperture aventi le caratteristiche di seguito riportate ¹:
EER 17 06 01*: materiali isolanti, contenenti amianto
EER 17 06 03*: altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di roccia-lana di vetro)
EER 17 06 04: materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 (polistirolo, poliuretano, pannelli sandwich)
EER 17 06 05*: Materiali da costruzione contenenti amianto (Amianto)
EER 17 03 03*: catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (guaina catramata)
EER 17 08 01*: materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
EER 17 08 02: materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 (cartongesso)
EER 17 09 04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (Rifiuti inerti, pannelli di copertura in vetroresina).
2. Gli interventi devono essere (stati) effettuati a partire dal 17 agosto 2022 a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha investito il comune nelle giornate del 17 e 19 agosto 2022, per riparare ai danni dalla stessa causati ed essere relativi a strutture aziendali localizzate nel territorio del comune di Bondeno.

ARTICOLO 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'intensità dell'agevolazione è fissata nella misura dell'80% delle spese ammissibili, fino all'importo massimo di euro 7.000,00. Le spese devono essere sostenute (farà fede la data della/e fattura/e) nel periodo compreso tra il 17 agosto 2022 ed il giorno di invio della rendicontazione del contributo (termine massimo per la rendicontazione 28 aprile 2023).
2. Saranno ammissibili progetti che prevedano un investimento minimo di euro 1.000,00.
3. La richiesta di contributo non può avere ad oggetto spese già coperte di altri indennizzi o coperture assicurative, se non per la parte di costo che è effettivamente rimasto in capo all'impresa: l'impresa dovrà pertanto dichiarare l'eventuale coesistenza di indennizzi o altre coperture assicurative e, in tali casi, dovrà dichiarare e quantificare quale quota parte del costo relativo sia rimasto a suo carico.

ARTICOLO 6 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"² non debba superare 200.000 euro

¹ Fonte: Allegato D della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. I codici contrassegnati da * indicano rifiuti pericolosi.

² Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

2. Per le imprese agricole, nel caso ne sussistano i presupposti, si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a 25.000,00³ euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell'arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato".
3. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente avviso si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente avviso può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili⁴, per gli stessi costi ammissibili e per la parte eventualmente non finanziata:
 - a) con aiuti "de minimis" fino al massimale de minimis pertinente;
 - b) con aiuti concessi ai sensi di un regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. L'impresa richiedente è tenuta a verificare l'esistenza di ipotesi di possibile cumulo e a dichiarare se, a valere sulle stesse spese per le quali è presentata la domanda di contributo, abbia ottenuto o richiesto altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov) dalle ore **10.00 del 6 dicembre 2022 alle ore 12.00 del 20 gennaio 2023**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche

³ Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.

⁴ **Si raccomanda** in tutti i casi di possibile cumulo di verificare che tale possibilità sia prevista ed ammessa anche dalle eventuali altre forme di agevolazione (altri contributi pubblici qualificati quali aiuti di stato di qualsiasi natura, agevolazioni del Fondo centrale di garanzia, ecc.). Si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo. **Divieto di sovracompensazione o di doppio finanziamento:** sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo nel presente bando, non devono essere stati concessi contributi da altri enti pubblici e/o indennizzi assicurativi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile (stessa/e fattura/e).

2. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di domanda che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono);
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che **dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato PDF**:
 - **modulo di domanda** di contributo, compilato in ogni sua parte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, secondo lo schema scaricabile dal sito internet camerale (www.fe.camcom.it), debitamente compilato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art.19, art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 contenente le informazioni di dettaglio dell'intervento da realizzare o realizzato con particolare riferimento, tra le altre cose, alla tipologia di materiale oggetto dell'intervento stesso con indicazione del relativo codice di riferimento (articolo 4.1 del bando);
 - preventivi di spesa rilasciati o fatture emesse da impresa autorizzata, corredati da apposita dichiarazione dell'impresa esecutrice di essere autorizzata alla gestione e/o alla rimozione delle tipologia di materiali a cui si riferisce l'intervento candidato. La dichiarazione dell'impresa esecutrice deve essere resa con le modalità di cui art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 - con firma autografa e fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della stessa - e dovrà poi essere oggetto, come tutta la documentazione allegata, di sottoscrizione digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente in formato PDF;
 - eventuali altra documentazione fotografica o descrittiva che si ritenga utile allegare.
3. Tutta la documentazione dev'essere integralmente compilata e sottoscritta con firma digitale a pena di automatica irricevibilità. L'invio privo del modulo di domanda di contributo comporta inammissibilità dell'istanza.
4. Ciascuna impresa/ente può presentare una sola istanza di contributo. Qualora lo stesso soggetto presenti più di una istanza, sarà ritenuta valida la prima domanda completa ed ammissibile a tutti gli effetti dal punto di vista formale.
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente.
6. La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disagi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che la comunicazione relativa al n. protocollo assegnato alla pratica non comporta in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 ed è finalizzata:
 - alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - al controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 3 e 4 del presente avviso.
2. Entro 60 giorni dalla chiusura del presente avviso, l'Ufficio competente, procederà al completamento dell'istruttoria delle domande pervenute sottoponendo le risultanze di tale istruttoria formale ad apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti della Camera di commercio di Ferrara, del Comune di Bondeno e di Sipro.
3. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio e/o del Comitato Tecnico avvalersi dell'assistenza di esperti, anche individuati dal Comune di Bondeno, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla

documentazione presentata, assegnando al richiedente un termine perentorio, di norma fissato in 10 gg. lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo.

4. La Camera di Commercio di Ferrara ed il Comune di Bondeno si riservano la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione in merito agli elementi previsti e/o la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte ai fini della partecipazione al presente avviso.
5. L'elenco dei soggetti beneficiari, sarà oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nella pagina dedicata all'avviso, nonché nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Ente camerale www.fe.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del provvedimento dirigenziale. Si precisa che è prevista la possibilità di pubblicazione di più elenchi in funzione dell'ordine di invio delle domande e dell'avvenuto completamento dell'istruttoria, anche in più tranches.
6. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione al soggetto ammesso in merito all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.
7. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o in caso di eventuale integrazione risorse, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo.

ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione ed erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 9 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante presentazione di apposita documentazione con la modalità utilizzata per la richiesta di contributo, ovvero la piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov). Non sono ammissibili le rendicontazioni non inoltrate secondo le modalità e termini indicati e/o prive della modulistica obbligatoria scaricabile dal sito internet della Camera di commercio. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della richiesta di liquidazione. **La rendicontazione potrà essere inviata solo successivamente alla pubblicazione dell'elenco delle imprese ammesse al contributo.** Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (N.B. non coincide con il modulo di rendicontazione che deve essere allegato secondo le istruzioni che seguono);
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che **dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in formato PDF:**
 - **modulo di rendicontazione** contenente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.fe.camcom.it, alla sezione Contributi e Finanziamenti), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - copia delle fatture e degli altri documenti di spesa. In tutti i casi di spese già in parte oggetto di altri **indennizzi o coperture assicurative**; l'impresa dovrà comprovare e quantificare quale quota parte del costo relativo sia rimasto a suo carico allegando, altresì, la documentazione utile e necessaria a tal fine;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - dichiarazione dell'impresa esecutrice resa con le modalità di cui art. 46 e art. 47 del DPR 445/2000 con firma autografa e fotocopia del documento di identità del legale rappresentante della stessa di avvenuto smaltimento e regolare conclusione degli interventi oggetto di contributo;
 - formulario di identificazione del Rifiuto (FIR) indicante l'avvenuto smaltimento (cosiddetta "Quarta copia" indicante gli estremi dell'avvenuto corretto smaltimento) o altro documento o dichiarazione

del fornitore in cui si evinca chiaramente ed univocamente la quantità e tipo di materiale ritirato anche con riferimento al relativo codice o con una descrizione estesa che consenta di individuare inequivocabilmente un determinato tipo di di materiale tra quelli elencati (articolo 4.1 del bando).

1. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro e non oltre le ore 12:00 del 28 aprile 2023**, pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

ARTICOLO 11 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente avviso e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui all'articolo ARTICOLO 10 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara (nei casi previsti), nonché del DURC. In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale, l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione
2. Il termine per l'erogazione del contributo è pari a 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a al rispetto di tutte le condizioni previste dall'avviso;
 - b a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione ad esso relativa.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio ed il Comune di Bondeno si riservano la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essi definite, tutti i controlli necessari ad accertare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente avviso.

ARTICOLO 14 – DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione concessa è soggetta a decadenza con conseguente revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione al bando (articolo 3);
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13;
 - f) rinuncia da parte del beneficiario, da comunicare tramite apposita comunicazione all'indirizzo PEC protocollo@fe.legalmail.camcom.it, indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome impresa richiedente – Rinuncia contributo per interventi di bonifiche ambientali a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo del 17 e 19 agosto 2022";
2. I casi di cui alle lettere precedenti di cui al precedente comma determinano la decadenza dall'agevolazione con revoca del contributo e restituzione di una somma pari al contributo concesso, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.
3. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale della Camera di commercio di Ferrara.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche “Camera di commercio”) informa i partecipanti all’avviso sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’Avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta protocollo@fe.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F.

00292740388, tel. 0532/783.711, pec protocollo@fe.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@ra.camcom.it .